

4.3 L'organo di revisione economico-finanziaria

4.3.1 Parte generale

Come è noto, il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 fa obbligo alla Corte dei conti di inserire nella relazione di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, "anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".

Tale disposizione, contenuta nella parte finale del predetto comma 7, è coerente con il precedente comma 4, laddove è altresì fatto obbligo alla stessa Corte di verificare "il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione".

In sostanza, per il settore degli Enti locali la valutazione sul funzionamento di detti controlli è un compito che si aggiunge agli altri già attribuiti alla Corte dalla citata legge n. 51, i quali rimangono – come dire – cristallizzati: "restano ferme", così si esprime, infatti, la norma a proposito delle competenze che il legislatore del 1982 ha voluto intestare alla Corte medesima.

Una volta intervenuta la valutazione sul funzionamento dei controlli interni, occorre riferire i relativi risultati agli organi dalla legge deputati a prendere le conseguenti determinazioni.

Pertanto, ad una fase previa caratterizzata da una indagine programmata, deve far seguito una seconda fase, che dà vita ad un referto.

In questo, come è noto, si sostanzia il c.d. "controllo referente", il quale è completamente diverso da altri tipi di controllo che, come è altresì noto, hanno come conseguenza un effetto particolare, cioè una "misura". Di misura, invece, in senso tecnico e in via diretta, non si può parlare a proposito del controllo referente, il quale, peraltro, spesso presuppone che siano stati già esercitati altri tipi di controllo in cui esso finisce per innestarsi.

In sostanza, in tale ipotesi il controllo referente non è altro che la dilatazione di quelli. È come se quelli contenessero in sé una forza nuova, capace di espandersi al di là della funzione primaria per l'esercizio della quale erano stati originariamente previsti dall'ordinamento; funzione primaria il cui esercizio comporta sempre e comunque un effetto diretto sugli atti o sull'attività controllata.

Infatti, mentre il controllo primario consiste in una verifica di regolarità di funzioni ed ha una configurazione giuridica propria che si sostanzia in un giudizio a cui si connette una effettività, cioè una misura che direttamente incide sull'atto o sull'attività, quello referente non ha queste caratteristiche. Esso ha come suo connotato essenziale la funzione tipica dell'ausiliarità.

Infatti, è proprio nella nozione di ausiliarità che la dottrina individua quel rapporto giuridico strutturato in modo che l'attività di un organo (ausiliario) sia collegata funzionalmente all'attività (primaria) di altro organo (ausiliato).

Si tratta, in altri termini, di un modulo organizzativo che mira a realizzare il migliore assetto delle funzioni dell'ausiliato attraverso l'apporto collaborativo dell'ausiliario.

Di qui il connotato principale dell'attività ausiliaria, che è la strumentalità, la quale costituisce il carattere non autonomo dell'attività stessa, in quanto preordinata all'attività di altro organo. Per cui è rinvenibile un rapporto strutturale tra il controllo e referto, in modo che non può esserci questo senza quello, tanto da potersi affermare che in certe ipotesi il referto rappresenta un aspetto ulteriore del controllo, quasi un'ultrattività di questo dopo l'esaurirsi del momento proprio della sua funzione.

Nel referto verrebbero dunque a metabolizzarsi le esperienze del controllo con valutazioni diverse ed autonome, perché globali, da quelle assunte in ordine a singoli atti o a specifici fatti di gestione o attività o comportamenti ben individuati.

Ciò premesso, giova evidenziare che i controlli interni disciplinati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, appartengono a questo tipo di controlli, cioè alla categoria dei "controlli referenti". Infatti, gli addetti a tali controlli "riferiscono" così si esprime l'art. 1, comma 6, di tale decreto – "sui risultati dell'attività svolta".

Nell'esercizio di questa loro funzione essi non pongono in essere atti di gestione. Il loro è un monitoraggio costante e completo, che sfocia in un giudizio finale e globale sull'oggetto delle loro indagini.

Essi, comunque, costituiscono strutture dell'ente pubblico, al quale sono giuridicamente incardinati da un rapporto di servizio –cui sono connesse le relative responsabilità– per l'instaurazione del quale hanno scarso rilievo, in questa sede, le diverse modalità della loro chiamata.

È altresì noto che il primo dei controlli interni, come dire “di nuova generazione”, nacque con la legge 142 del 1990 (ora abrogata). E precisamente la sua previsione era contenuta nel comma 9 dell'art. 57, il quale, inserito tra le norme concernenti la “revisione economico-finanziaria” degli Enti locali, disponeva che lo statuto potesse “prevedere forme di controllo economico interno della gestione”.

Orbene, in questo paragrafo l'attenzione della Sezione è, appunto, dedicata a tale organo di revisione economico-finanziaria, che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane è di tipo monocratico (un solo revisore), mentre negli altri Enti locali è di tipo collegiale (tre revisori).

Sia nell'un caso che nell'altro la provvista avviene mediante elezione (cui consegue apposita delibera) da parte dell'organo volitivo dell'ente. E la chiamata è rivolta per legge a tre distinte categorie di soggetti particolarmente competenti nel settore amministrativo-contabile: revisori ufficiali dei conti, dottori commercialisti e ragionieri, tutti iscritti nei relativi registri ed albi professionali.

È di comune conoscenza che i revisori dei conti hanno sempre svolto una funzione di grande importanza nella vita degli Enti locali. Anche prima della riforma operata dalla citata legge 142 del 1990. Infatti, volendosi fermare agli ultimi cento anni, la normativa di riferimento risale ai primi del secolo scorso.

Già il regolamento n. 297 del 1911 e i testi unici 148 del 1915 e 383 del 1934 li collocavano al centro del sistema dei controlli “*ab intra*”.

Essi erano eletti dal consiglio nel suo stesso ambito. Furono la legge 144 del 1989, prima, e la più volte citata legge 142 del 1990, dopo, che prevedero la provvista dei revisori da settori esterni all'Ente. Essi finirono per costituire la “*longa manus*” del Consiglio a fini collaborativi nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo. Ancora, successivamente, il decreto legislativo n. 77 del 1995 (abrogato) recò una disciplina in gran parte di dettaglio dei loro compiti, poi completata dal decreto legislativo n. 286 del 1999.

Infine, tale disciplina venne recepita, in un nuovo assetto, nel vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dedica al predetto organo di controllo l'intero Titolo VII (articoli dal 234 al 241, estremi compresi).

Esso, comunque, è destinato, a sua volta, ad essere ridisegnato, almeno in quelle parti che dovessero risultare incompatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, la quale, come è noto, ha recato profonde modifiche al Titolo V della Costituzione e precipuamente a tutto il sistema degli Enti territoriali minori, peraltro accentuandone di molto l'autonomia.

Funzioni rilevanti

Numerose sono le funzioni intestate ai revisori dei conti e, tra queste, primaria importanza rivestono i controlli contabili, quelli di legittimità e quelli di buon andamento. Trattasi, in sostanza, dell'ampio campo d'applicazione, in sede di verifica, dell'art. 97 della Costituzione.

Inoltre –e qui l'intervento dei revisori diventa imprescindibile, oltre che di grande rilievo– essi sono tenuti a svolgere la funzione certificativa della “corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” (art. 239, c. 1 lett. d- del T.U. 267 del 2000).

Fondamentale – anche perché permea di sé tutte le funzioni dei revisori – è “l'attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento” (art. 239, c. 1 lett. a- del T.U.).

Subito dopo, alla lettera b), è previsto l'intervento consultivo dei revisori sull'intera attività (solo programmazione) che l'Ente locale, in sede di previsione, dichiara di voler

svolgere nell'esercizio finanziario preso in considerazione. Vale a dire, tutti gli atti programmatori della gestione:

il bilancio annuale di previsione, con la specificazione, tra l'altro, sia del fondo di riserva e dell'ammortamento dei beni, sia dei servizi per conto terzi;

la relazione previsionale e programmatica, che, allegata al bilancio, deve riguardare un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale;

il bilancio pluriennale di competenza che, anch'esso allegato al bilancio annuale, deve essere di durata pari a quello della Regione di cui l'Ente fa parte e comunque temporalmente non inferiore a tre anni.

gli altri allegati, elencati nell'art. 172 del testo unico.

La funzione consultiva dei revisori deve svolgersi anche relativamente alle variazioni di bilancio.

Orbene, nei pareri che l'organo di revisione fornisce deve essere espresso "un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 (del testo unico), delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile".

È di facile comprensione che si tratta di un'attività consultiva che investe tutta la gestione dell'Ente in ogni suo singolo settore e che si è in presenza di pareri obbligatori, con i quali sono "suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni". E l'organo consiliare "è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte" dai revisori.

Questi, inoltre (cfr. lett. d- c. 1 dell'art. 239), devono redigere anche una "relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto".

Orbene, tale relazione – che, come è noto, deve contenere la citata "attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione" – chiude il circuito della verifica sull'attività gestoria, nel senso che questa, iniziata con l'atto previsionale, termina con il rendiconto finale.

Inoltre, l'organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale – ai sensi dell'art. 223 del testo unico – alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

In qualche caso, dunque, esso ha anche rapporti con soggetti terzi, nel senso che l'Ente, per suo tramite, opera all'esterno. Come all'esterno lo stesso organo di revisione agisce direttamente quando denuncia le gravi irregolarità riscontrate nella gestione; irregolarità di cui dà notizia, oltre che al consiglio, "pure ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità" (art. 239, c.1 lett. e- stesso T.U.).

Occorre ancora rammentare che il successivo comma 6 sancisce che lo statuto dell'Ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Infine, bisogna altresì rammentare che ulteriori importanti funzioni sono state assegnate agli organi di revisione dalle leggi più recenti:

- il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001, per il quale gli atti relativi all' "acquisto di beni e servizi" devono essere "trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo", per i fini dalla norma stessa previsti;
- il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002, per il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi, tra l'altro, "agli organi di controllo";
- i commi 1 e 2 dell'art. 28 della stessa legge 289, che prevedono la possibilità di un' "acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";
- i commi 16 e 17 dell'art. 29 della legge 289, per i quali "il collegio dei revisori verifica" il rispetto delle norme sul patto di stabilità, con la possibilità di una responsabilità personale dei componenti del collegio.

Controlli contabili e di legittimità.

Si è avanti evidenziato che tra le funzioni attribuite ai vari revisori dei conti rientrano anche quelle concernenti i controlli contabili e quelli di legittimità.

Al riguardo, è molto chiara la norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, laddove è precettivamente indicato, al punto a), che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di strumenti adeguati a “garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”, che, come è noto, costituiscono i profili fondamentali del controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo che, in base alle norme vigenti, sembra debba ritenersi attribuito all'organo di revisione economico-finanziaria (cfr. le funzioni elencate nell'art. 239 del T.U. 267; la tipologia dei controlli di cui al precedente art. 147; l'art. 2 del d.lgs. 286 del 1999).

Tale organo –sempre in base alle norme vigenti– si avvale anche dei risultati degli atti, dell'attività e dei comportamenti di altri uffici ed organi interni, alcuni dei quali svolgono pure verifiche e controlli di vario genere.

Ma queste ultime attività, anche se nel sistema dei controlli sono di grande utilità ai fini della corretta e regolare gestione, non valgono a far attribuire agli organi che le compiono la qualifica di organo di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, inteso nel significato espresso dal legislatore nell'art. 147 del T.U. 267 e nell'art. 2 del d.lgs. 286. E ciò per parecchie e diverse ragioni, sia giuridiche che di fatto. Le quali, viceversa, convergono tutte univocamente all'individuazione della funzione di cui trattasi in capo ai revisori dei conti. Almeno per quanto riguarda gli Enti locali.

Si osserva, infatti, che:

- 1) il comma 1 dell'art. 2 del citato d.lgs. 286, che contiene una norma di carattere generale per tutti i comparti della pubblica amministrazione, individua (in particolare e in via esemplificativa), quali organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, “gli organi di revisione” (ovviamente là dove già esistano) “ovvero” (in mancanza) “gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi”, ecc. Infatti, l'espressione lessicale “ovvero” contenuta nella norma non ha valore esplicativo (nel senso di cioè, ossia), bensì disgiuntivo (nel senso di oppure), né accorda alcun potere discrezionale (di scelta di uffici) agli Enti locali interessati;
- 2) numerosi sono gli organi che effettuano verifiche e controlli di vario genere nell'ambito dell'Ente locale, ma trattasi sempre di atti o fatti costituenti sequenze tipiche di procedimenti amministrativi, relativi non ad attività ma a singoli atti, come, ad esempio:
 - a) per qualche provvedimento, “il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile” (art. 49 del T.U. 267);
 - b) l'assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale nei confronti degli organi dell'Ente (art. 97 dello stesso testo unico). Nelle succitate ipotesi trattasi di interventi endoprocedimentali che conducono infine ad un provvedimento amministrativo;
- 3) del pari fa parte del singolo procedimento amministrativo (fase c.d. di “integrazione dell'efficacia”) l'intervento del responsabile del servizio finanziario ai fini dell'apposizione del visto di “regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” relativamente alla esecutività dei provvedimenti adottati dai responsabili di altri servizi e comportanti impegni di spesa (art. 151). Nella fattispecie il responsabile del servizio finanziario ha un potere di controllo solo in ordine al profilo finanziario del provvedimento e non anche a quelli possibili di illegittimità dello stesso, che rimangono nella totale responsabilità del titolare del servizio che tale provvedimento ha adottato. Solo dopo intervenuta l'attestazione l'atto di base diventa esecutivo;
- 4) non può essere considerato organo di controllo interno e di regolarità amministrativa e contabile (secondo lo spirito e la lettera dell'art. 2 del d.lgs. 286 e dell'art. 147 del T.U.)

qualsiasi dirigente che controlli il proprio operato o quello dei suoi subordinati collaboratori, ai sensi dell'art. 107 dello stesso testo unico. Ciò rientra nei suoi compiti di gestione.

Infatti, che l'amministratore conosca e migliori il settore cui è preposto è il presupposto e il principio guida del suo stesso operare e del buon amministrare. Quindi, il solo fatto che ad un organo si attribuisca l'esercizio di una funzione comporta che esso debba attrezzarsi e organizzarsi in guisa tale che il servizio che gli viene richiesto sia il migliore possibile, col minor dispendio di risorsa e nel pieno rispetto della legalità.

Le ipotesi fin qui esaminate si riferiscono a fasi del procedimento amministrativo oppure a provvedimenti che sotto vari profili vengono verificati e controllati in sede preventiva, cioè prima che essi abbiano cominciato a (o terminato di) produrre gli effetti che sono loro propri.

Per cui si è al di fuori della previsione normativa, la quale – nella "ratio" del decreto legislativo 286- esige che il controllo di regolarità amministrativa e contabile debba svolgersi in via successiva (art. 2 comma 3, del predetto d.lgs. 286).

Del resto, anche se per pura ipotesi si volesse prescindere dalle considerazioni fin qui svolte, non si può non osservare che, in base al testo unico 267 gli altri organi o uffici dell'Ente locale (diversi dai revisori) non sarebbero in grado di svolgere in maniera esaustiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile, in quanto manca loro la visione complessiva dei fatti gestori, né avrebbero titolo a procurarsi, nei diversi settori attraverso cui opera l'Ente, notizie, atti e documenti indispensabili per svolgere la funzione di controllo.

In ben altra posizione, invece, si trovano i revisori, i quali, come è noto, sono i diretti intestatari della funzione di "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità" (art. 239, c. 1 lett. c- del T.U.).

È di facile intelligenza che si è in presenza di tutta l'attività gestoria relativa al bilancio, visto che la vigilanza riguarda, tra l'altro, sia le entrate che le spese nella loro totalità.

È per queste ragioni che lo stesso testo unico, al comma 2 del medesimo art.239, dispone che "al fine di garantire l'adempimento delle funzioni...l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente".

Ai sensi della stessa disposizione normativa può, inoltre, "partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione", nonché a tutte le altre assemblee dello stesso organo.

Se previsto dallo statuto dell'Ente può altresì partecipare alle riunioni della giunta. Non solo, ma è pure normativamente disposto che all'organo di revisione siano trasmessi, "da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa".

I revisori sono dotati, "a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti" (c. 3 dell'art. 239 del T.U.).

Inoltre (comma 5), i singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Orbene, da quanto sopra si evince come da una interpretazione sistematica delle norme del testo unico 267 del 2000, del d.lgs. 286 del 1999 e della legge n. 51 del 1982 in materia di controlli interni negli Enti locali i revisori dei conti sono chiamati a svolgere la funzione di "controllo di regolarità amministrativa e contabile", pur potendosi essi avvalere di altri utili controlli e verifiche che all'interno dell'Ente sono esercitati da altri organi in ordine a singoli provvedimenti. Né pare che allo stato della normativa vigente i revisori possano essere sostituiti nell'esercizio del predetto controllo interno da altri organi o uffici appositamente creati. Sarebbe una spoliatura di competenze che nessun Ente locale è legittimato ad operare, nemmeno con norme statutarie o regolamentari o mediante atti pattizi.

Dalla sistematica delle disposizioni contenute nei d.lgs. 286/99 e 267/00 e dalla legge n.51 del 1982 emerge chiaramente che le funzioni assegnate al Collegio dei revisori dei conti in materia di controllo economico-finanziario sono cogenti e imprescindibili per tutti gli Enti locali; la stessa autonomia normativa richiamata dall'art. 147 del T.U. 267/00 e affermata, in linea generale, dall'art.7 del medesimo testo unico trova un limite invalicabile nel carattere inderogabile delle norme concernenti le funzioni del Collegio dei revisori affermato dall'art. 152 del T.U. del 2000. Peraltro, la c.d. legge "La Loggia", del 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione della riforma del Tit. V, parte II della Costituzione, modifica in modo significativo il quadro normativo nel cui ambito si sono svolte queste considerazioni; l'art. 2, infatti, prevede una specifica delega al Governo da esercitare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per la revisione e l'adeguamento del testo unico sugli Enti locali ai nuovi principi costituzionali ed individua, tra i principi e criteri direttivi, l'obbligo di attribuire alla competenza statutaria degli Enti locali il potere di "individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Di conseguenza, con l'esercizio di questa delega e comunque con l'approvazione di statuti che regolino la materia dei controlli interni, l'attuale disciplina potrà subire ampie modifiche e indurre a nuove ricostruzioni sistematiche delle funzioni riconducibili a tale settore.

Metodologia dell'indagine

Giova rammentare che il comma 3 dell'art. 13 della legge n. 51 del 1982 fa obbligo alle Province ed ai Comuni con più di 8.000 abitanti di "trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti, le relazioni dei revisori e ogni altro documento che questa richieda".

Trattasi, come è agevole constatare, di documenti diversi che gli Enti locali sono tenuti a far pervenire alla Corte per l'esercizio della sua funzione di controllo a fini referto..

La legge individua specificatamente due di tali documenti (che evidentemente sono ritenuti indispensabili): il conto consuntivo e la relazione dei revisori, mentre accorda alla Corte medesima la facoltà di richiederne anche degli altri.

La loro trasmissione annuale ha la finalità di mettere la Corte nella condizione di esaminare la gestione degli Enti e, ai sensi del successivo comma 5, di riferire al Parlamento "i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli Enti" medesimi.

Dunque, insieme con i conti consuntivi le relazioni dei revisori sono, nella valutazione del legislatore, funzionali (necessari) alla produzione del referto che ogni anno la Corte deve rassegnare al Parlamento entro il 31 luglio.

Orbene, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 –che al comma 7 dell'art. 3, come avanti evidenziato, impone l'obbligo in capo alla stessa Corte di esprimere "anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni"– le relazioni dei collegi dei revisori dei conti vengono esaminati al doppio effetto:

- a) ai fini di un più completo esame della gestione degli Enti, per il referto di cui alla legge n.51 del 1982;
- b) allo scopo di trarre elementi di valutazione sul comportamento degli stessi revisori, per corrispondere a quanto richiesto dalla legge n. 20 del 1994.

A tale scopo (punto sub b), però, non bastano le sole relazioni dei revisori, poiché per poter dare un consapevole giudizio sull'attività complessiva di questi ultimi -e quindi, vuoi su ciò che essi hanno fatto, vuoi su ciò che essi hanno omesso di fare, e spiegarsene le ragioni- occorre effettuare dei riscontri incrociati, prendendo in esame anche, se non soprattutto, i numerosi dati ufficiali ricavabili dai conti consuntivi e dai documenti a questi allegati.

Ciò considerato, la Sezione, non potendo esaminare il funzionamento dei controlli interni di revisione di tutti gli Enti ricadenti nella sua competenza (data la vastità del campo di indagine), ha posto quest'anno la sua attenzione su 26 Province italiane.

In sostanza, l'indagine di questa Sezione riguarda 2 Province per ciascuna delle seguenti Regioni: Lombardia (Como e Mantova); Veneto (Venezia e Verona); Liguria (La Spezia e Imperia); Toscana (Firenze e Siena); Umbria (Perugia e Terni); Marche (Ancona e Pesaro); Lazio (Latina e Viterbo); Abruzzo (L'Aquila e Pescara); Campania (Napoli e Caserta); Puglia (Bari e Lecce); Basilicata (Potenza e Matera); Calabria (Catanzaro e Cosenza); Sicilia (Messina e Agrigento).

L'attività dei revisori dei conti presa in considerazione si riferisce all'anno 2001, atteso che i dati e i documenti ufficiali indispensabili per l'indagine non potevano essere disponibili prima del 30 giugno 2002, che, come è noto, era la data entro la quale gli Enti locali avrebbero dovuto approvare (e, quindi, inviare alla Corte) i rendiconti (e i relativi allegati) concernenti la gestione dell'anno precedente (art. 227, comma 2, del testo unico).

La Sezione, comunque, non si è limitata al solo esame di tali documenti, ma ha anche predisposto un questionario – che ha trasmesso per la compilazione ai presidenti dei collegi dei revisori delle Province prese a campione – per avere ulteriori elementi di valutazione.

Copia del questionario è stata inviata anche alle 5 Sezioni regionali di controllo della Corte, che si erano attivate autonomamente per lo svolgimento di analoghe indagini sugli organi di controllo interno. Ciò allo scopo di avere eventualmente omogenei parametri di valutazione per possibili comparazioni dei risultati. Comunque il questionario – che i revisori, una volta compilato, hanno ritrasmesso alla Corte – è strutturato in modo di far emergere l'attività svolta dai revisori nell'anno 2001, tenendo conto delle norme che specificano i compiti ai revisori medesimi attribuiti:

- i primi due quesiti riguardano i pareri richiesti dal Consiglio e l'osservanza o meno degli stessi da parte del Consiglio medesimo;
- il terzo quesito concerne l'adozione o meno di tecniche di campionamento;
- il quarto ha ad oggetto gli interventi di vigilanza sui diversi settori delle gestioni;
- i quesiti 5 e 6 attengono alle eventuali gravi irregolarità di gestione e alle relative comunicazioni al Consiglio ed ai competenti organi giurisdizionali per l'accertamento delle responsabilità;
- il quesito n. 7 riguarda le verifiche di cassa, mentre quello n. 8 si riferisce alle eventuali difficoltà incontrate dai revisori ad accedere agli atti e documenti dell'Ente;
- i quesiti 9 e 10 concernono la partecipazione dei revisori alle riunioni dell'organo consiliare e di quello esecutivo;
- il quesito n. 11 riguarda la trasmissione da parte del Co.re.co (fin quando questo è rimasto in vita nel 2001) delle decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi dell'Ente;
- il quesito n. 12 si riferisce alla trasmissione, da parte del responsabile del servizio finanziario, delle attestazioni di assenza di copertura finanziaria relative a delibere e determinazioni di spesa;
- i quesiti n. 13 e 14 concernono, rispettivamente, notizie circa la disponibilità o meno di sufficienti mezzi per lo svolgimento delle funzioni di revisione e il numero delle riunioni che i revisori hanno tenuto nel corso dell'anno.

Devesi inoltre evidenziare che ai dati ricavabili dai questionari sono da aggiungere quelli relativi ai riscontri effettuati sui conti consuntivi (e documenti allegati) per raffrontarli con quelli desunti dalle relazioni dei revisori. E ciò per accertare se ci sono state o meno omissioni nella rilevazione di possibili patologie, oppure (o anche) se sono stati evidenziati comportamenti commendevoli posti in essere dagli amministratori nella loro attività gestoria.

Pertanto, sono stati esaminati – anche sulla base di dati medi ottenuti prendendo in considerazione tutti i conti consuntivi degli Enti campione – i seguenti comparti della gestione finanziaria e patrimoniale di ciascuna delle 26 Province considerate:

- A) il risultato di amministrazione;
- B) la gestione dei residui attivi e passivi;
- C) la gestione corrente di competenza;
- D) la gestione degli investimenti di competenza;
- E) il conto del patrimonio nella sua consistenza iniziale, finale, variazioni e netto.

Per quanto riguarda il punto sub A), relativo al risultato di gestione, i dati esposti in tabella rappresentano i singoli componenti (comparti) del risultato di amministrazione; vale a dire i dati complessivi della gestione di parte corrente, di quella degli investimenti, delle partite di giro e del fondo finale di cassa.

Il punto B) concerne la gestione dei residui di parte corrente, degli investimenti e dei servizi in conto terzi, sia per l'entrata che per la spesa.

Le sei colonne di dati riguardano, rispettivamente:

- Colonna 1: i residui stanziati (o vecchi) cioè provenienti da esercizi pregressi;
- Colonna 2: i residui riaccertati, cioè quelli ritenuti reali ed effettivi dopo aver eliminato quelli inesigibili e quelli estinti;
- Colonna 3: i residui riscossi (o pagati) durante l'anno;
- Colonna 4: il tasso percentuale di smaltimento, dato dal rapporto tra i residui riaccertati e quelli riscossi (o pagati) nell'anno;
- Colonna 5: valori medi dei tassi percentuali di smaltimento;
- Colonna 6: i residui finali, ottenuti sottraendo dai residui riaccertati quelli riscossi (o pagati) dei pregressi e aggiungendo i nuovi formati nell'anno di competenza;
- Colonna 7: la variazione percentuale positiva o negativa dell'entità dei residui finali rispetto a quelli di inizio di anno;
- Colonna 8: i valori medi del tasso percentuale di variazione dei residui finali rispetto a quelli di inizio anno.

Sulla base di un tale diversificato quadro di dati è stato possibile fare delle valutazioni significative sul funzionamento di ciascun collegio di revisione delle amministrazioni provinciali prese a campione; amministrazioni che di seguito vengono individualmente trattate sia esaminandole sotto i diversi profili avanti evidenziati, sia esponendo un sintetico giudizio conclusivo.

Infine, sull'insieme degli organi di revisione economico-finanziaria sono formulate valutazioni finali di funzionamento.

Occorre comunque precisare che l'esame è stato condotto sia su atti e documenti trasmessi alla Sezione presso la sede di Roma, sia mediante accertamenti in loco. Questi ultimi sono stati effettuati nelle sedi delle Province di Como e Messina.

4.3.2 Parte speciale

Provincia di COMO

Situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente (in milioni di lire)

A) Risultato di gestione

Dal conto consuntivo 2001 risulta che l'esercizio finanziario della provincia di Como si chiude con un avanzo di amministrazione di 16.128 milioni di lire derivante dalla somma dei saldi dei seguenti comparti:

gestione di parte corrente (residui attivi – residui passivi)	23.848
gestione degli investimenti (residui attivi – residui passivi)	-59.258
servizi per conto di terzi (residui attivi – residui passivi)	-2.656
fondo di cassa finale	54.194
risultato di amministrazione	16.128

B) Gestione dei residui

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	stanziati	riaccertati	riscossi	% smaltimento	% valori medi	finali	% variazione	% valori medi
corrente	92.197	91.727	12.640	13,78	39,14	95.116	+3,17	+18,24
investimenti	64.213	63.463	7.937	12,51	26,96	84.373	+31,40	+7,98
serv.c/terzi	66	66	31	46,97	45,07	82	+24,24	+66,29
totale	156.476	155.256	20.608	13,27	32,57	179.571	+14,76	+9,35

SPESA	stanziati	riaccertati	pagati	% smaltimento	% valori medi	finali	% variazione	% valori medi
corrente	54.081	50.541	22.961	45,43	44,19	71.268	+31,78	+20,88
investimenti	128.120	123.366	29.375	23,81	26,20	143.631	+12,11	+7,56
serv.c/terzi	2.081	2.070	748	36,14	36,22	2.738	+31,57	+148,31
totale	184.282	175.977	53.084	30,17	32,60	217.637	+18,10	+12,53

C) Gestione corrente

La gestione di competenza di parte corrente (titoli I, II, III delle entrate, titolo I delle spese e quote relative al rimborso di mutui e prestiti) è caratterizzata dai seguenti risultati:

	accertamenti/impegni	riscossioni/pagamenti	% realizzazione	% valori medi
entrate	112.781	96.752	85,79	65,00
spese	108.941	65.253	59,90	63,96
saldo	3.840	31.499		

D) Gestione degli investimenti

La gestione relativa agli investimenti di competenza (entrata: titolo IV e titolo V al netto delle anticipazioni di cassa, spesa: titolo II) è caratterizzata dai seguenti risultati:

	accertamenti/impegni	riscossioni/pagamenti	% realizzazione	% valori medi
entrate	50.523	21.676	42,90	22,24
spese	54.556	4.916	9,01	8,92
saldo	-4.033	16.760		

E) Conto del patrimonio

	consistenza iniziale	consistenza finale	% variazione
attività	429.626	496.107	+15,47
passività	246.236	297.381	+20,77
patrimonio netto	183.390	198.726	+8,36

Risposte da questionario

In ordine allo svolgimento dei propri compiti, i revisori hanno compilato l'apposito questionario, dal quale risulta che:

- 1) non sono stati mai consultati dal Consiglio;
- 2) il Consiglio si è adeguato agli specifici pareri previsti dalla legge e che gli stessi revisori hanno regolarmente fornito;
- 3) hanno adottato tecniche di campionamento in ordine alla conformità delle procedure ed alla validità dei dati contabili; la frequenza della rilevazione è stata annuale;
- 4) hanno effettuato complessivamente 37 interventi di vigilanza nei settori previsti dalla legge e principalmente in materia di spese, attività contrattuali e completezza della documentazione;
- 5) non hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione;
- 6) non hanno inviato denunce ai competenti organi giurisdizionali per l'accertamento delle responsabilità;
- 7) hanno effettuato 4 verifiche di cassa;
- 8) non hanno incontrato difficoltà ad accedere agli atti e documenti dell'Ente;
- 9) hanno partecipato 3 volte in un anno alle riunioni dell'organo consiliare, in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- 10) non sono stati mai presenti alle riunioni di giunta, in quanto non previsto dallo statuto;
- 11) non sono state trasmesse da parte del Co.re.co. le decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi dell'Ente;
- 12) non hanno ricevuto in corso d'anno alcuna comunicazione da parte del responsabile del servizio finanziario concernente attestazioni di mancanza di copertura finanziaria di delibere o determinazioni;
- 13) sono stati forniti di tutti i mezzi e di tutti gli strumenti occorrenti a svolgere il loro compito;
- 14) durante il 2001 hanno tenuto 25 riunioni di lavoro.

Relazione dei revisori

Nella relazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2001, il collegio dei revisori della provincia di Como rileva quanto segue:

A) sul risultato di gestione

“È opportuno che in relazione alle vertenze in essere ed a conseguenti passività potenziali l'Ente, anche sulla scorta del parere dell'ufficio legale o del responsabile del servizio, consideri l'opportunità di porre un vincolo sull'utilizzo dell'avanzo”.

B) sulla gestione dei residui

“L'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2001, dando adeguata motivazione. Dalla verifica a campione effettuata nei residui attivi e passivi, si rileva la sussistenza della ragione dei crediti e dei debiti.

In ordine al volume dei residui attivi e passivi si raccomanda di attivare tutte le procedure per velocizzare le riscossioni ed i pagamenti”.

C) sulla gestione corrente

“Gli utili netti delle aziende partecipate, presenti nella categoria 3[^] del titolo III delle entrate, hanno subito un incremento (1.738 milioni) rispetto all'esercizio precedente (706 milioni). Tale incremento è principalmente dovuto a maggiori dividendi distribuiti dalla Società Serravalle s.p.a. ed a distribuzione straordinaria di utili dalla Campione d'Italia Iniziative s.p.a. in liquidazione.

Il notevole incremento delle spese per prestazioni di servizi registrato negli ultimi anni è da attribuirsi principalmente alle funzioni delegate dalla Regione, in parte compensate dai corrispondenti trasferimenti”.

D) sulla gestione degli investimenti

“L’indice percentuale di autofinanziamento è pari all’88,15% ed ha subito un incremento rispetto all’esercizio precedente (79,77%)”.

E) sul conto del patrimonio

“L’Ente si è dotato di procedure per la compilazione e la tenuta dell’inventario, anche se non esistono rilevazioni sistematiche per l’aggiornamento della consistenza del patrimonio.

È indispensabile che l’Ente provveda alla perfetta conservazione del patrimonio in quanto un costante controllo e una manutenzione tempestiva sono garanzia di economicità di gestione.

In ordine alle entrate relative ai proventi dei beni, si prende atto che sono in corso di definizione alcuni contratti di locazione, tra cui quelli relativi agli immobili occupati dagli organi periferici dello Stato, e che l’incremento delle entrate dei proventi dei beni dell’Ente è da attribuirsi prevalentemente agli stessi”.

Considerazioni

La gestione dei residui attivi presenta un tasso di smaltimento molto basso sia per quanto riguarda i residui di parte corrente che quelli in conto capitale. I revisori non mancano di raccomandare, seppure in modo generico, l’adozione di misure atte a velocizzare le procedure di riscossione e pagamento.

La gestione corrente di competenza presenta un ottimo tasso di realizzazione per quanto riguarda l’entrata, mentre, la spesa, si attesta su valori di poco inferiori alla media del campione.

Anche per la gestione degli investimenti il tasso di realizzazione appare di poco inferiore alla media. Per tali comparti i revisori fanno opportune considerazioni, anche se non specificano le diversità tra entrate e spese in ordine ai tassi di realizzazione.

Vi sono debiti fuori bilancio riconosciuti per 741 milioni di lire, i revisori ne fanno cenno nella loro relazione.

Provincia di MANTOVA**Situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente (in milioni di lire)***A) Risultato di gestione*

Dal conto consuntivo 2001 risulta che l'esercizio finanziario della provincia di Mantova si chiude con un avanzo di amministrazione di 3.776 milioni di lire derivante dalla somma dei saldi dei seguenti comparti:

gestione di parte corrente (residui attivi - residui passivi)	-35.915
gestione degli investimenti (residui attivi - residui passivi)	-19.806
servizi per conto di terzi (residui attivi - residui passivi)	-2.692
fondo di cassa finale	62.189
risultato di amministrazione	3.776

B) Gestione dei residui

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	stanziati	riaccertati	riscossi	% smaltimento	% valori medi	finali	% variazione	% valori medi
corrente	17.272	16.603	14.572	87,77	39,14	38.394	+122,29	+18,24
investimenti	50.926	40.388	27.105	67,11	26,96	42.344	-16,85	+7,98
serv. c/terzi	301	296	154	52,03	45,07	300	-0,33	+66,29
totale	68.499	57.287	41.831	73,02	32,57	81.038	+18,31	+9,35

SPESA	stanziati	riaccertati	pagati	% smaltimento	% valori medi	finali	% variazione	% valori medi
corrente	48.172	45.603	28.292	62,04	44,19	74.309	+54,26	+20,88
investimenti	64.513	53.636	23.023	42,92	26,20	62.150	-3,66	+7,56
serv. c/terzi	1.842	1.835	580	31,61	36,22	2.992	+62,43	+148,31
totale	114.527	101.074	51.895	51,34	32,60	139.451	+21,76	+12,53

C) Gestione corrente

La gestione di competenza di parte corrente (titoli I, II, III delle entrate, titolo I delle spese e quote relative al rimborso di mutui e prestiti) è caratterizzata dai seguenti risultati:

	accertamenti/impegni	riscossioni/pagamenti	% realizzazione	% valori medi
entrate	113.674	77.312	68,01	65,00
spese	110.910	53.912	48,61	63,96
saldo	2.764	23.400		

D) Gestione degli investimenti

La gestione relativa agli investimenti di competenza (entrata: titolo IV e titolo V al netto delle anticipazioni di cassa, spesa: titolo II) è caratterizzata dai seguenti risultati:

	accertamenti/impegni	riscossioni/pagamenti	% realizzazione	% valori medi
entrate	29.130	68	0,23	22,24
spese	32.477	940	2,89	8,92
saldo	-3.347	-872		

E) Conto del patrimonio

	consistenza iniziale	consistenza finale	% variazione
attività	325.160	368.579	+13,35
passività	165.476	202.488	+22,37
patrimonio netto	159.684	166.091	+4,01

Risposte da questionario

In ordine allo svolgimento dei propri compiti, i revisori hanno compilato l'apposito questionario, dal quale risulta che:

- 1) non sono stati mai consultati dal Consiglio;
- 2) il Consiglio si è adeguato agli specifici pareri previsti dalla legge e che gli stessi revisori hanno regolarmente fornito;
- 3) hanno adottato tecniche di campionamento in ordine ai seguenti atti: delibere, determine, contratti, mandati e reversali; il criterio seguito è stato quello del campione empirico e la periodicità è stata trimestrale;
- 4) hanno effettuato complessivamente 23 interventi di vigilanza nei settori previsti dalla legge e principalmente in materia di entrate, spese, adempimenti fiscali e completezza della documentazione;
- 5) non hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione;
- 6) non hanno inviato denunce ai competenti organi giurisdizionali per l'accertamento delle responsabilità;
- 7) hanno effettuato 5 verifiche di cassa;
- 8) non hanno incontrato difficoltà ad accedere agli atti e documenti dell'Ente;
- 9) hanno partecipato 2 volte in un anno alle riunioni dell'organo consiliare, in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- 10) non sono stati mai presenti alle riunioni di giunta, in quanto il loro intervento non è stato richiesto;
- 11) non sono state trasmesse da parte del Co.re.co. le decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi dell'Ente;
- 12) non hanno ricevuto in corso d'anno alcuna comunicazione da parte del responsabile del servizio finanziario concernente attestazioni di mancanza di copertura finanziaria di delibere o determinazioni;
- 13) sono stati forniti di tutti i mezzi e di tutti gli strumenti occorrenti a svolgere il loro compito;
- 14) durante il 2001 hanno tenuto 30 riunioni di lavoro.

Relazione dei revisori

Nella relazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2001, il collegio dei revisori della provincia di Mantova rileva quanto segue:

A) sul risultato di gestione

“I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'Ente”.

B) sulla gestione dei residui

“L'indice di incidenza dei residui attivi (cioè la percentuale dei residui provenienti dalla competenza sugli accertamenti di competenza) passa dal 28,33% dell'anno 2000 al 43,74%. Tale incremento è in gran parte dovuto alla mancata riscossione dei trasferimenti della Regione”.

C) sulla gestione corrente

“L'incidenza delle entrate correnti sulle spese correnti ha subito un decremento rispetto all'anno precedente”.

D) sulla gestione degli investimenti

“L'indice di indebitamento pro-capite evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in ammortamento. Si evidenzia un aumento del valore dal 1999 (268.636) al 2001 (317.106).

L'indice percentuale di autofinanziamento è pari al 10,91% (nell'esercizio precedente era pari al 26,57%)”.

E) sul conto del patrimonio

“L'Ente non ha ancora ultimato la procedura di informatizzazione dell'inventario”.

Considerazioni

Dall'esame dei dati relativi alla gestione dei residui (quadro B) si può rilevare che l'attività gestoria dell'Ente presenta ottimi elementi di positività, sia nella parte corrente che in quella relativa agli investimenti, con tassi di smaltimento attivi e passivi di molto superiori alla media del campione (in assoluto, le più alte del campione).

Al contrario, molto negativa è la situazione dei residui attivi da riportare di parte corrente: la percentuale di variazione da inizio a fine anno è decisamente la più alta del campione e i revisori ne imputano giustamente la causa alla mancata riscossione dei trasferimenti della Regione.

Per ciò che riguarda la realizzazione delle riscossioni e dei pagamenti sugli accertamenti ed impegni (quadri C e D), la relativa percentuale, ad eccezione delle entrate di parte corrente, è molto più bassa rispetto alla media del campione. In particolar modo la gestione degli investimenti è quella che maggiormente risente della lentezza ad operare, le cui cause, tuttavia, sono completamente taciute dai revisori.

Anche sulla gestione del patrimonio (quadro E) il collegio non riporta alcun tipo di giudizio.

In generale è da porre in evidenza l'estrema sinteticità e schematicità della relazione e l'assenza di consigli e suggerimenti volti al miglioramento della gestione dell'Ente.

Provincia di VENEZIA

Situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente (in milioni di lire)

A) Risultato di gestione

Dal conto consuntivo 2001 risulta che l'esercizio finanziario della provincia di Venezia si chiude con un avanzo di amministrazione di 17.338 milioni di lire derivante dalla somma dei saldi dei seguenti comparti:

gestione di parte corrente (residui attivi - residui passivi)	+41.246
gestione degli investimenti (residui attivi - residui passivi)	-64.322
servizi per conto di terzi (residui attivi - residui passivi)	-5.419
fondo di cassa finale	45.833
risultato di amministrazione	17.338

B) Gestione dei residui

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	stanziati	riaccertati	riscossi	% smaltimento	% valori medi	finali	% variazione	% valori medi
corrente	97.254	97.243	9.375	9,64	39,14	121.646	+25,08	+18,24
investimenti	232.596	231.724	46.783	20,19	26,96	205.180	-11,79	+7,98
serv.c/terzi	2.187	2.187	1.202	54,96	45,07	1.878	-14,13	+66,29
totale	332.037	331.154	57.360	17,32	32,57	328.704	-1,00	+9,35

SPESA	stanziati	riaccertati	pagati	% smaltimento	% valori medi	finali	% variazione	% valori medi
corrente	58.656	54.166	26.991	49,83	44,19	80.400	+37,07	+20,88
investimenti	279.424	277.306	57.172	20,62	26,20	269.502	-3,55	+7,56
serv.c/terzi	7.928	7.928	7.145	90,12	36,22	7.297	-7,96	+148,31
totale	346.008	339.400	91.308	26,90	32,60	357.199	+3,23	+12,53

C) Gestione corrente

La gestione di competenza di parte corrente (titoli I, II, III delle entrate, titolo I delle spese e quote relative al rimborso di mutui e prestiti) è caratterizzata dai seguenti risultati:

	accertamenti/impegni	riscossioni/pagamenti	% realizzazione	% valori medi
entrate	206.999	173.221	83,68	65,00
spese	190.175	136.949	72,01	63,96
saldo	16.824	36.272		

D) Gestione degli investimenti

La gestione relativa agli investimenti di competenza (entrata: titolo IV e titolo V al netto delle anticipazioni di cassa, spesa: titolo II) è caratterizzata dai seguenti risultati:

	accertamenti/impegni	riscossioni/pagamenti	% realizzazione	% valori medi
entrate	45.640	25.402	55,66	22,24
spese	62.555	13.188	21,08	8,92
saldo	-16.915	12.214		

E) Conto del patrimonio

	consistenza iniziale	consistenza finale	% variazione
attività	916.379	968.889	+5,73
passività	374.771	413.156	+10,24
patrimonio netto	541.608	555.733	+2,61

Risposte da questionario

In ordine allo svolgimento dei propri compiti, i revisori hanno compilato l'apposito questionario, dal quale risulta che:

- 1) sono stati consultati dal Consiglio 3 volte, per l'esame del bilancio e del rendiconto ed in merito alla redditività del patrimonio;
- 2) il Consiglio ha preso atto dei pareri e delle valutazioni espressi dagli stessi revisori;
- 3) hanno adottato tecniche di campionamento per la verifica, almeno trimestrale, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- 4) hanno effettuato complessivamente 24 interventi di vigilanza nei settori previsti dalla legge e principalmente in materia di spese, entrate, adempimenti fiscali e amministrazione dei beni;
- 5) non hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione;
- 6) non hanno inviato denunce ai competenti organi giurisdizionali per l'accertamento delle responsabilità;
- 7) hanno effettuato 4 verifiche di cassa;
- 8) non hanno incontrato difficoltà ad accedere agli atti e documenti dell'Ente;
- 9) hanno partecipato 2 volte in un anno alle riunioni dell'organo consiliare, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- 10) non hanno partecipato alle riunioni di giunta;
- 11) non sono state trasmesse da parte del Co.re.co. le decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi dell'Ente;
- 12) non hanno ricevuto in corso d'anno alcuna comunicazione da parte del responsabile del servizio finanziario concernente attestazioni di mancanza di copertura finanziaria di delibere o determinazioni;
- 13) sono stati forniti di tutti i mezzi occorrenti a svolgere il loro compito, con la piena collaborazione da parte degli uffici finanziari;
- 14) durante il 2001 hanno tenuto 13 riunioni di lavoro.

Relazione dei revisori

Nella relazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2001, il collegio dei revisori della provincia di Venezia rileva quanto segue:

A) sul risultato di gestione

“Si attesta l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2001 presenta un avanzo di amministrazione di 17.338 milioni, rispetto all'avanzo di 11.704 milioni dell'esercizio 2000. L'incremento va però valutato rapportandolo all'andamento delle entrate correnti. L'avanzo 2001 è, infatti, circa l'8,3% delle entrate correnti, mentre nel 2000 era circa il 9,6%. Nonostante l'incremento dell'avanzo in termini assoluti, quindi, si registra un miglioramento del rapporto esistente tra avanzo di amministrazione ed entrate correnti”.

B) sulla gestione dei residui

“È stato controllato il conto dei residui per ciò che attiene gli anni 2000 e precedenti, nonché quelli risultanti dall'anno 2001, dando atto che i medesimi sono attendibili e corrispondono a crediti accertati ed a debiti regolarmente assunti.

Si è altresì significativamente ridotta l'incidenza dei residui passivi sugli impegni di competenza”.

C) sulla gestione corrente

“Dalla comparazione tra previsione definitiva e conto del bilancio, risulta uno scostamento nelle spese correnti pari a -5,19%. Tale scostamento è dovuto in massima parte a mancati trasferimenti a terzi su fondi regionali comunitari finalizzati alla ricettività alberghiera